

**DELIBERA N. 150/13/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' BLUSTAR TV SRL  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "BLUSTAR TV") PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E  
INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto, Cont. n. 3/2013 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, datato 26 marzo 2013 e notificato in data 19 aprile 2013 alla società Blustar Tv Srl, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Blustar Tv, la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i., per aver superato il limite di affollamento orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 29 marzo 2012 nella fascia oraria 23.00 – 24.00 (48,78%); in data 30 marzo 2012 nella fascia oraria 20.00 – 21.00 (47,36%); in data 31 marzo 2012 nella fascia oraria 14.00 – 15.00 (43,83%); e in data 1 aprile 2012 nella fascia oraria 14.00 – 15.00 (42,92%);

RILEVATO che, nell’audizione svolta presso il Co.re.com. in data 19 giugno 2013, la parte ha dichiarato che: “*nelle date oggetto di contestazione il sistema di emissione automatico della programmazione pubblicitaria si è erroneamente basato su di un sistema di misura del tempo di 12 ore giornaliera vigente nel Paese di fabbricazione dell’apparato (Stati Uniti); pertanto nelle fasce orarie oggetto della contestazione sono state inserite le pubblicità relative alle ore antimeridiane unitamente a quelle relative*

*alle ore postmeridiane. Questo ha comportato che i due diversi rulli pubblicitari previsti in due fasce diverse (distanti 12 ore) si sommassero in una stessa fascia oraria (quella post meridiana). A seguito della contestazione l'apparato mal funzionante è stato immediatamente sostituito con un nuovo apparato, AXEL mod. XTV, per scongiurare il ripetersi degli accadimenti di cui sopra”;*

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha ritenuto inadeguate allo stato della documentazione in atti le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente e confermando pertanto la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 18 luglio 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia su delega dell'Autorità;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Co.re.com. Puglia, pervenuti in data 20 settembre 2013, con nota prot. n. 0049783, in merito alla richiesta inoltrata dall'Ufficio circa l'accertamento delle date di avvenuta notificazione dell'atto di contestazione;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti, nella riunione del 30 settembre 2013, ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO, a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dalla CSP che risulta, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Puglia;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Blustar Tv riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 29, 30, 31 marzo e 1 aprile 2012 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrécentatré/00) a

euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in materia di affollamento orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve ritenersi dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie; la stessa ha peraltro mostrato un comportamento collaborativo avendo partecipato all'istruttoria;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.320.590,82 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 4 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

## **ORDINA**

alla società Blustar Tv Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Blustar Tv con sede a Taranto, Via F. Di Palma, 118 di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 150/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 150/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani